



Città di Pontida

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELLA COMMISSIONE PER IL
PAESAGGIO DI CUI ALL'ART. 81
DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005**

ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE CON PROPRIA DELIBERAZIONE N. 38 DEL 15.03.2018

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON PROPRIA DELIBERAZIONE N. 19 DEL 05.05.2018

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Pontida.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. È istituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, la Commissione per il Paesaggio del Comune di Pontida quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito agli argomenti di cui al successivo articolo 3.

ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere obbligatoriamente pareri nelle seguenti materie:
- in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8, quando è superata la soglia di rilevanza, secondo quanto previsto all'art. 39 del Piano Territoriale Regionale della Lombardia - Piano Paesaggistico Normativa;
 - in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale, quando è superata la soglia di rilevanza, secondo quanto previsto all'art. 39 del Piano Territoriale Regionale della Lombardia - Piano Paesaggistico Normativa;
 - in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla L.R. n. 7/2017 avente per oggetto il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti, quando è superata la soglia di rilevanza, secondo quanto previsto all'art. 39 del Piano Territoriale Regionale della Lombardia - Piano Paesaggistico Normativa;
 - in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali in materia di impatto paesistico dei progetti.
2. Alla Commissione del Paesaggio può altresì essere richiesto un parere:
- sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. 11.03.2005, n. 12;
 - sui piani attuativi.
3. La Commissione del Paesaggio Comunale non è competente ad esprimere pareri riguardo a progetti che interessano ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. .

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da tre membri aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
2. I membri della Commissione, compreso il Presidente, debbono avere ciascuno uno specifico profilo professionale ed aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica che dovrà risultare da specifico curriculum.
3. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea in una delle materie sottoindicate e di abilitazione all'esercizio della professione, ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
4. La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di avviso pubblico per la acquisizione di candidature e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.
5. Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, i laureati nonché i diplomati in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
6. I candidati devono possedere:
- se laureati, una esperienza professionale almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;
 - se diplomati, una esperienza professionale almeno quinquennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente.

ART. 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La nomina dei membri della Commissione è effettuata dalla Giunta Comunale, previa valutazione e comparazione dei titoli di studio e dei curricula, da parte del Responsabile del Settore Tecnico, dei candidati che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico.
2. Con l'atto di nomina della Commissione Paesaggio viene anche designato il Presidente e indicata, eventualmente, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.
3. Il Presidente avrà il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento.
4. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000.
5. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o urbanistica nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica.
6. Il rinnovo dei componenti la Commissione Paesaggio, a seguito della decadenza della maggioranza dei componenti o del rinnovo degli organi amministrativi, è effettuato dalla Giunta Comunale a seguito di avviso pubblico e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.

ART. 6 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Il Settore Tecnico assicura l'attività di supporto tecnico-operativo della Commissione.

2. La convocazione della Commissione per il Paesaggio avviene da parte del responsabile del Settore Tecnico, il quale procede in tal senso, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante avviso per posta elettronica, o anche a mezzo telefono. In caso di particolare urgenza i termini di preavviso della convocazione possono essere ridotti e comunque non possono essere inferiori a tre giorni.

ART. 7 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
2. La commissione esprime il parere di cui all'art. 3 del presente Regolamento, a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.
4. In caso di assenza del Presidente le funzioni sono svolte dal membro più anziano di età presente durante la riunione tra i componenti.
5. Alla seduta della Commissione partecipa senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento o suo delegato con funzioni di Segretario verbalizzante; la funzione di Segretario può essere svolta altresì da altro personale del Settore Tecnico.
6. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ART. 8 - ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente.
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi ed il parere espresso.
4. Il verbale, che dovrà anche riportare le motivazioni degli eventuali voti contrari alla decisione assunta, è sottoscritto almeno dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa.
5. Le pratiche da esaminare potranno essere anche trasmesse anticipatamente a mezzo telematico per l'espressione dei pareri in maniera asincrona dai membri della Commissione.

ART. 9 - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e che garantisca il rispetto dei termini di legge prescritti.
2. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
3. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

ART. 10 - CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - criteri per la redazione dell'esame paesistico dei progetti di trasformazione del territorio Lombardo definiti con D.G.R. 7/11045 del 08/11/2002 (pubblicata sul B.U.R.L. del 21 novembre 2002, 2° Supplemento straordinario al n. 47);
 - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici indicati nei PGT comunali.

ART. 11 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.
2. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive della Commissione, o a sette sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, si dimetta o decada dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti o dalla graduatoria degli idonei stilata a seguito di acquisizione delle candidature, ove esistente, ovvero alla nomina, tramite acquisizione e valutazione di candidature, dei componenti sostituiti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

ART. 12 - INDENNITÀ E RIMBORSI

1. Per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza, ma può essere eventualmente corrisposto il solo rimborso spese sostenute e documentate.